



COMUNE DI LESA
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA
NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA NEL COMUNE DI LESA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTE A MOTORE

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI NATANTI

ART. 4 – AUTORIZZAZIONI E NUMERO MASSIMO DI PERSONE TRASPORTABILI PER SINGOLA UNITA' DI NAVIGAZIONE

ART. 5 - SEDE DEL TITOLARE

ART. 6 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 7 - REQUISITI

ART. 8 - FIGURE GIURIDICHE

ART. 9 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 10 - DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO PER LE ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 11 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

ART. 12 – ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 13 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 14 - TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 15 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

ART. 16 - TARIFFE

ART. 17 – OBBLIGHI DEL TITOLARE

ART. 18 – PONTILI

ART. 19 – SOSTITUZIONE DI NATANTI

ART. 20 - RECLAMI

ART. 21 – UTILIZZO DEI MEZZI IN SERVIZIO DI LINEA

ART. 22 - ATTIVITA' DI VIGILANZA

ART. 23 – SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 24 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – Definizioni

Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore (trasporto non di linea) nelle acque di navigazione interna nell'ambito territoriale del Comune di Lesa.

Si definiscono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto di persone, complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (non prestabiliti).

Le Agenzie Turistiche dovranno servirsi di vettori autorizzati secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2 - Servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore

Il servizio di noleggio è effettuato con unità di navigazione, ed è rivolto all'utenza specifica, che avanza richiesta presso la sede del vettore, della cooperativa, dell'associazione e delle società da questi incaricata per una determinata prestazione a viaggio e/o a tempo.

Lo stazionamento delle unità di navigazione avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco, situati nel territorio comunale, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza.

Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.

Si ha noleggio da rimessa con conducente quando il vettore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un'unità di navigazione determinata, uno o più viaggi prestabiliti, ovvero entro il periodo di tempo convenuto.

ART. 3 - Caratteristiche dei natanti

I natanti adibiti ai servizi di cui al presente regolamento devono essere muniti delle idoneità alla navigazione previste dalla legge, essere iscritti nei registri delle autorità competenti e possedere le seguenti caratteristiche:

- possedere tutte le dotazioni prescritte dalle norme che disciplinano la navigazione interna;
- essere in regola con la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge;
- attenersi ai limiti di potenza concessi in fase di prima omologazione dei singoli natanti.

Ogni natante deve recare sulle due fiancate la scritta che individua il servizio prestato, nella misura di cm. 60 x 30.

ART. 4 – Autorizzazioni e numero massimo di persone trasportabili per singola unità di navigazione

Il numero delle autorizzazioni per le attività di noleggio di cui al precedente art. 2 è determinato con provvedimento della Giunta Comunale, sulla base della metodologia di calcolo approvata con DCP 35/2011 e s.m.i.

Il numero massimo di persone trasportabili per singola unità di navigazione è stabilito invece con apposita delibera di Giunta Regionale.

ART. 5 – Sede del titolare

La sede e la rimessa o il pontile di attracco del soggetto titolare dell'autorizzazione devono essere situati nel territorio del Comune di Lesa.

Qualora la rimessa o il pontile d'attracco siano ubicati su area demaniale l'operatore dovrà richiedere apposita concessione presso l'Ufficio Demanio e corrispondere il relativo canone;

ART. 6 – Acquisizione del servizio

L'acquisizione del servizio di noleggio con conducente deve essere effettuata unicamente presso la sede del titolare dell'autorizzazione, sita nel territorio comunale, previa contrattazione personale o per via telefonica o telematica; l'imbarco iniziale dell'utenza deve avvenire unicamente dal pontile concesso.

In caso di titolare di più autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate dal medesimo Comune, l'imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto siti sempre all'interno del territorio comunale.

In caso di necessità, sempre quando il servizio risulti preventivamente contrattato, è consentito che il natante soste presso spazi pubblici, in attesa di chi lo ha noleggiato.

Il titolare o suo dipendente vestiti in modo semplice e decoroso, dotati di un tesserino di riconoscimento al fine di rendere evidente e riconoscibile dai potenziali clienti la mansione da loro svolta, possono sostare (senza comunque importunare o infastidire le persone che transitano), nei pressi dei punti di imbarco, al fine di promuovere il loro servizio con l'ausilio di apposite locandine o cartelli mobili uniformi fra loro, precedentemente autorizzati dal competente organo comunale.

Chiunque contravviene al presente divieto (titolare di autorizzazione, dipendente dello stesso o persone comunque riconducibili al titolare), incorre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie come fissate dal successivo art. 24. Inoltre, a carico del titolare, dopo la terza contravvenzione comminata, o dopo il terzo richiamo scritto, scattano le sanzioni previste dall'art. 23 del presente regolamento.

ART. 7 –Requisiti

I servizi di cui all'articolo 2 possono essere esercitati solamente dai soggetti previsti dalla Legge 15/01/1992 n. 21 e dalla Legge Regionale 2 del 17/01/2008, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Può essere titolare dell'autorizzazione solamente chi possiede i seguenti requisiti:

1. Idoneità morale:

a) non aver riportato per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

b) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;

c) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);

d) non risultare appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui al decreto Decreto Legislativo 159/201 (Disposizioni contro la mafia);

e) non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità).

Il possesso dei requisiti di idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

2. idoneità professionale:

-iscrizione alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizio pubblico non di linea, presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (art. 6 L. 21/92, art. 20 L.R. 2/2008; DPGR 28 luglio 2009 n. 12/R);

3. disponibilità di una sede e di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune di Lesa.

Nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia una società o cooperativa, i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto devono essere posseduti da almeno una persona, regolarmente inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore per ogni altro tipo di società e legale rappresentante per le cooperative.

E' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi con natante e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con natante.

Sono causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:

a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio effettuato con unità di navigazione senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;

b) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione da parte di questo che di altri Comuni (salvo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data della revoca o decadenza stessa)

ART. 8 – Figure giuridiche

I titolari di autorizzazione di cui al presente regolamento, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizio operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Nei casi di cui al comma precedente è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 9 - Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento, o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli indetto con apposita determinazione del Responsabile del Servizio.

L'autorizzazione è valida per una singola unità di navigazione, è fatto divieto di cumulare più autorizzazioni sul medesimo natante, anche se rilasciato da Autorità diverse.

Il bando di concorso dovrà contenere l'indicazione di tutti i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso, il numero di autorizzazioni assegnabili, le modalità di formulazione

dell'istanza di partecipazione, i termini di scadenza per la presentazione delle istanze, sarà pubblicato per la durata di un mese all'Albo Pretorio on line del Comune.

La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie saranno eseguite dal Responsabile del Servizio.

ART. 10 - Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Per la partecipazione al bando per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente regolamento occorre presentare formale richiesta all'Amministrazione che indice il concorso attraverso le modalità definite nel bando.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica;
- b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea residente in Italia;
- c) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7 lett. a) del presente regolamento;
- d) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7 lett. b) del presente regolamento;
- e) di disporre di sede e rimessa idonea all'esercizio dell'attività sita in territorio comunale;
- f) di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento dei servizi;
- g) che prima del rilascio dell'autorizzazione fornirà dimostrazione, mediante idonea documentazione, del possesso, da parte dei natanti che saranno adibiti al servizio, dell'idoneità alla navigazione previste dalla legge ed iscrizione nei registri delle autorità competenti, e le esatte indicazioni circa la potenza dei mezzi di propulsione, la conformazione degli scafi ed ogni altro accorgimento tecnico finalizzato alla salvaguardia delle sponde e alla riduzione dei livelli di inquinamento;
- h) non aver trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di unità di navigazione;
- i) di impegnarsi a presentare domanda di concessione per lo spazio acqueo necessario per lo stazionamento operativo dell'unità di navigazione e per il pontile nonché ogni altra autorizzazione necessaria alla realizzazione di quest'ultimo.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) titoli professionali di navigazione, corrispondenti al tipo di servizio che si intende svolgere;
- b) ogni altra documentazione ritenuta utile alla formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri indicati al successivo art.11.

In caso di società o cooperativa, la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale e corredata da:

- a) deliberazione del Consiglio di Amministrazione dalla quale risulti la volontà e l'impegno dei soci ad esercitare il servizio pubblico previsto dall'autorizzazione;
- b) dichiarazione del possesso del requisito dell'idoneità morale come indicato all'art. 7 lett. a del presente regolamento;
- c) dichiarazione di possesso del requisito di idoneità professionale da parte della persona di cui all'art. 7 comma 3 del presente regolamento corredata di titoli professionali di navigazione.

Nello stesso bando i richiedenti possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione.

Nello stesso bando le società o cooperative possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione. Le persone fisiche che partecipano al concorso a titolo individuale non possono anche essere delegate da una società o cooperativa pure concorrente.

ART. 11- Formazione delle graduatorie

I titoli valutabili nella formazione delle graduatorie sono i seguenti:

1) anzianità di iscrizione del concorrente nello specifico ruolo dei conducenti (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con un massimo di 10 punti) - per le società o cooperative si fa riferimento alla data di iscrizione al ruolo della persona di cui all'art. 7 comma 3;

2) anzianità di presenza operativa del concorrente nell'ambito del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea di cui alla L.21/92, in qualità di:

- titolare di licenza o autorizzazione;
- socio di cooperativa privo di licenza o autorizzazione;
- sostituto di titolare di licenza o autorizzazione;
- dipendente di impresa titolare di autorizzazione;
- collaboratore familiare.

Per le società si fa riferimento alla data di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dello specifico servizio della persona di cui all'art. 7 c. 3 (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con un massimo di 30 punti);

Nei casi di parità di punteggio l'ordine della graduatoria verrà determinato in base all'anzianità anagrafica del concorrente (del legale rappresentante che presenta la domanda nel caso di società o cooperativa).

ART.12- Assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni sono rilasciate seguendo l'ordine delle relative graduatorie, approvate dal Responsabile del servizio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione utile, il concorrente dovrà presentare a pena di decadenza, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di iscrizione della lettera e) dell'art. 10.

Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, fatti salvi eventuali ritardi non imputabili al concorrente, dell'assegnazione dell'autorizzazione l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:

a) copia attestante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'unità di navigazione o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza,

b) l'abilitazione dell'unità di navigazione al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione che per la medesima unità di navigazione non è stata ottenuta né richiesta altra autorizzazione, all'esercizio di analogo servizio, da altra Autorità. In particolare copia della licenza di navigazione, della sigla di individuazione delle navi o galleggianti al rilascio della sigla di individuazione e dell'iscrizione nel registro delle navi a motore e senza motore- categoria navi a motore in servizio pubblico non di linea trasporto persone;

c) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento operativo dell'unità di navigazione situato in territorio comunale, regolarmente concesso;

d) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione dei servizi situato nel territorio comunale, regolarmente concesso;

e) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa all'unità di navigazione, e polizza di copertura globale per le persone trasportate e l'equipaggio.

ART.13 – Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile dell'Ufficio e del Servizio.

Tutte le variazioni intervenute vanno indicate nell'autorizzazione su comunicazione rivolta all'ufficio competente.

In caso di costituzione di società da parte dei titolari di autorizzazione e di fusione o trasformazione di società titolari di autorizzazione, il Comune provvederà alla volturazione dell'autorizzazione al nuovo soggetto giuridico, dietro presentazione dell'atto costitutivo redatto nelle forme previste dalla Legge, da parte del legale rappresentante, previa verifica dei requisiti prescritti.

Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di amministrazione dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata al Comune, che provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, se necessario all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.

ART. 14 - Trasferibilità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 13 della legge regionale 63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il 60° anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

Nei casi suesposti l'autorizzazione può essere trasferita solamente unitamente al relativo ramo d'azienda.

In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri designati dagli eredi, appartenenti lo stesso nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico nei cinque anni successivi e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 15 - Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione conducenti di natanti possono essere temporaneamente sostituiti, previa autorizzazione, da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei prescritti requisiti, solamente per i seguenti motivi:

- per motivi di salute o inabilità temporanea;
- per chiamata alle armi;
- per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali (non oltre sei mesi);
- per gravi e documentati motivi familiari;
- per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui.

Gli eredi di titolari di autorizzazione deceduti possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età e comunque per ulteriori due anni, nel caso debbano conseguire i titoli richiesti per poter beneficiare dell'assegnazione dell'autorizzazione del congiunto defunto. Trascorsi i termini di cui sopra senza il conseguimento dei titoli, l'autorizzazione decadrà automaticamente.

Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato conformemente a quanto previsto dalla L. 21/92.

I titolari di autorizzazione conducenti di natanti possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

ART. 16 - Tariffe

Le tariffe dei servizi sono concordate tra l'utenza ed il vettore.

Ogni natante deve avere esposte, ben visibili, le tariffe relative al servizio svolto. Inoltre, le tariffe devono essere esposte presso la sede operativa ed il pontile di attracco.

ART. 17 - Obblighi del titolare

Il titolare, in conformità alle prescrizioni emanate dal Comune, deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) deve adempiere agli obblighi stabiliti nell'atto di licenza o autorizzazione;
- b) non deve superare i limiti di portata previsti dalle norme vigenti;
- c) deve rispettare le direttive e le prescrizioni impartite dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- d) deve iniziare il servizio entro il termine stabilito nella licenza o autorizzazione;
- e) non deve interrompere il servizio senza giustificato motivo;
- f) deve svolgere il servizio con diligenza ed ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
- g) deve tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale, unitamente ai documenti di bordo;
- h) deve curare la regolarità della prestazione del servizio provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;
- i) deve mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
- l) deve segnalare per iscritto ogni cambiamento del domicilio della sede o della rimessa, facendone curare la debita annotazione sull'autorizzazione;
- m) deve sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno l'autorità competente ritenga necessario disporre;
- n) favorire, con supporti o altro, qualora venisse richiesto, la mobilità dei portatori di Handicap;
- o) deve segnalare, nel caso di condizioni meteorologiche avverse, l'ubicazione di uno spazio acqueo alternativo.

ART. 18 - Pontili

L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente mediante unità di navigazione avviene presso la rimessa e/o pontili di attracco in concessione al titolare dell'autorizzazione ed in essa specificato presso il quale avviene l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

Lo stazionamento, situato nel territorio del Comune, può anche essere ubicato nell'ambito delle zone portuali di cui all'art. 56 del Codice della Navigazione e dall'art. 158 del regolamento della Navigazione Interna.

In linea generale le zone fissate nel territorio per lo stazionamento per l'attracco per il servizio di noleggio con conducente sono i pontili, nonché altre aree eventualmente individuate dall'Amministrazione.

E' assolutamente vietato tenere i motori accesi nei porti ed in prossimità di abitazioni ed attività, se non per le normali manovre, evitando le brusche e ripetute accelerazioni con conseguenti emissioni di gas combusti in forte quantità. In particolare il riscaldamento dei motori deve avvenire al largo e fuori dei porti. La non osservanza dei citati divieti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 24.

Le spese di costruzione e manutenzione del pontile sono a totale carico dei titolari delle autorizzazioni, che debbono provvedere a mantenerlo in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri; il Comune si riserva di richiedere ai titolari l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente.

ART. 19 - Sostituzione di natanti

E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente l'unità di navigazione indicata in autorizzazione, nei seguenti casi:

a) l'unità di navigazione indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa all'unità di navigazione in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo;

b) la sostituzione definitiva può avvenire unicamente con unità di navigazione avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione

ART. 20 - Reclami

Gli utenti possono segnalare eventuali reclami sul servizio prestato, fornendo i dati di identificazione personale, l'indirizzo ed il recapito, il tragitto effettuato, l'ora, il giorno e la durata del trasporto.

Il Responsabile del Servizio, entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento.

ART.21 - Utilizzo dei mezzi in servizio di linea

Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, le unità di navigazione possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo.

ART. 22 - Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza nell'ambito del territorio comunale viene svolta, per le competenze comunali, dal Servizio di Polizia Locale.

ART. 23 - Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente, quando il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi e di regolamenti nella materia;
- d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
- f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- g) supera i limiti di portata previsti dall'autorizzazione dell'autorità competente;

La sospensione della licenza è irrogata per un minimo di sette giorni fino a trenta giorni ed in presenza di infrazioni plurime e ripetute fino ad un massimo di sessanta giorni salvo i casi previsti dal Codice della Navigazione e/o Regolamento.

La revoca è disposta in caso di infrazione grave e recidiva reiterata.

Il Sindaco segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.

La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione comportano la decadenza dei relativi provvedimenti.

Entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed

Agricoltura, per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione, pena la sospensione della stessa.

La violazione ai disposti di cui agli artt. 3 e 11 della L. 21/1992 è sanzionata altresì ai sensi dell'art. 11 bis della legge stessa che prevede la sospensione dal ruolo fino a tre mesi e la cancellazione dal ruolo alla quarta inosservanza. In caso di irrogazione di sanzione ex art. 11 bis della l. 21/1992 è sospesa, per lo stesso tempo, anche l'autorizzazione fino alla revoca della stessa nel caso di cancellazione dal ruolo.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Responsabile del Servizio competente.

ART. 24 – Sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente e fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 23 del presente Regolamento, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da euro 516,00 a euro 2.582,00, in caso di esercizio di servizio pubblico non di linea per via d'acqua in assenza delle prescritte autorizzazioni;
- per la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 come previsto dall' Art. 7 bis testo unico degli enti locali (TUEL)

ART. 25 – Disposizioni finali

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate eventuali norme regolamentari previgenti ed in contrasto con il presente regolamento.